

DELIBERA N. 348/22/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE PER LA
NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER
LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA FISSATE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 settembre 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2022;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022”*;

VISTA la nota acquisita in data 15 settembre 2022 (prot. n. 0265643) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso a questa Autorità la deliberazione n. 24 del 12 settembre 2022, recante *Segnalazione in materia di divieto di comunicazione istituzionale in par condicio - Comune di Sestri Levante (GE) - possibile violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 – Secondo Esposto –*

proposta archiviazione, relativa all'esposto del Consigliere comunale Paolo Smeraldi - Gruppo consiliare "Lega Liguria Salvini" – del 5 settembre 2022 (prot. 0254328), avente ad oggetto: 1. comunicati stampa del Comune di Sestri Levante e della partecipata in house Medi@terraneo Servizi srl; 2) Determinazione numero 35 del 22/03/2021 dell'amministratore unico di Medi@terraneo Servizi dott. Marcello Massucco; 3) Determinazione dirigenziale n. 1447 del 23/08/2022 ad oggetto "Manifestazioni estive – correnti festival"; 4) Brochure "Correnti Festival" con loghi istituzionali del Comune di Sestri Levante (GE); 5) Elenco contenuti relativi al "Correnti Festival"; 6) Il Secolo XIX del 01/09/2022 con a pagina 32 pubblicità a tutta pagina del festival "Giovedì Live" con loghi di Mediaterraneo Servizi srl e Comune di Sestri Levante;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato per le comunicazioni, in particolare la risposta del Comune di Sestri Levante, del 7 settembre 2022, alla richiesta di chiarimenti del Comitato regionale del 6 settembre 2022 e la successiva integrazione trasmessa dall'Amministrazione comunale il 12 settembre 2022. Nel merito, con la nota del 7 settembre è stato comunicato quanto segue:

- [...], l'esatta definizione di Pubblica Amministrazione è contenuta nell'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/01 secondo la quale: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300." Infine, una ulteriore specificazione è rintracciabile nella circolare n. 20/2005 del Ministero dell'Interno, con la quale si precisa come il termine "pubbliche amministrazioni" sia da riferirsi agli organi che rappresentano le singole amministrazioni;

- Fermo quanto sopra specificato, per quanto concerne i punti da 1) a 6) – blocco comunicati stampa dell'esposto urge rappresentare che la segnalazione si riferisce ad un comportamento (pubblicazione in rete) che non è stato posto in essere dall'Ente scrivente ma da una testata giornalistica online sul proprio sito internet, i comunicati stampa non risultano essere stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente o sui suoi profili social. I contenuti di cui ai punti 1), 2) e 6) sono peraltro riconducibili alla Società Medi@terraneo Servizi, che appare non sottoposta alla norma di cui all'articolo 9 della L. 28/2000 e non al Comune di Sestri Levante;

- Per quel che riguarda il punto 1) – blocco Correnti Festival, innanzitutto occorre precisare che si tratta di un evento che ancorché organizzato per la prima volta nel 2022 ha visto l'inizio della sua organizzazione operativa nel corso del mese di maggio, epoca in cui l'attuale convocazione dei comizi elettorali non era in alcun modo prevedibile

essendo conseguente ad una improvvisa caduta del Governo che sarebbe dovuto restare in carica sino a maggio 2023. Come molte volte già ribadito per una realtà turistica come quella di Sestri Levante ogni iniziativa di promozione territoriale riveste un ruolo strategico essenziale per il tessuto cittadino e impedire e/o non sostenere lo svolgimento di simili iniziative provocherebbe un ingente danno all'economia locale. Infine, per quel che concerne poi la registrazione della presenza di Maria Elisa Bixio all'iniziativa essendo stata postata su un profilo di un utente privato non appare in alcun modo riconducibile alle fattispecie trattate dalla L. 28/2000;

- Venendo poi ai successivi punti 2), 3) e 4) fermo restando che come già sopra esposto la Società Mediaterraneo Servizi Srl non è riconducibile al novero di pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 e della legge n. 28/2000, i contenuti sono stati precauzionalmente eliminati a cura della società;

- Con riferimento al punto 5) l'organizzazione della mostra e la concessione del patrocinio da parte del Comune sono ampiamente antecedenti rispetto alla convocazione dei comizi elettorali essendo risalenti alla scorsa primavera;

- Per quanto concerne i punti 1) e 5) si ribadisce poi quanto già rappresentato con nostra precedente nota del 2/09/2022 ns. prot. n. 38196 in quanto il contenuto contestato è stato pubblicato sulla pagina social personale di Maria Elisa Bixio e, pertanto, si ritiene che non violi l'art. 9 della legge n. 28/2000. Infatti, la normativa prevede che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possano compiere attività al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali. Non sono stati utilizzati personale e mezzi del comune per la pubblicazione. [...] In ogni caso si ribadisce che la Legge n. 28/2000 si applica alle pubbliche amministrazioni riferendosi agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (enfasi nel testo);

- Per ciò che riguarda il punto 6) – labaro mostra Altmann, il materiale informativo e promozionale è stato curato e pagato interamente dal soggetto privato organizzatore al quale era stato concesso il patrocinio dell'Ente la scorsa primavera, i materiali sono poi stati mandati in stampa nel mese di luglio. Imporre una nuova grafica e stampa avrebbe comportato un ingente danno economico al privato organizzatore, allo stesso modo impedire l'affissione del labaro avrebbe comportato la completa mancanza di pubblicizzazione della mostra;

- Infine, il Sestri Live è una manifestazione che si svolge nel centro storico di Sestri Levante durante tutto il periodo estivo, gli spazi per la pubblicizzazione dell'evento che sono a totale cura e carico dei privati organizzatori vengono prenotati con grande anticipo. Ancora una volta la pubblicazione oggetto di segnalazione non è direttamente riconducibile al Comune di Sestri Levante in quanto la stessa è avvenuta come inserzione pubblicitaria su un quotidiano locale, ad opera degli organizzatori privati dell'evento;

Con la nota trasmessa il 12 settembre 2022 dal Comune di Sestri Levante al Comitato per le comunicazioni, parte integrante della documentazione istruttoria, il Comune ha comunicato:

- si è provveduto a rimuovere i post ovvero il logo del Comune di Sestri Levante da tutti i post pubblicati sui social media del Comune medesimo o dagli altri Enti ad esso collegati. Per quanto riguarda le locandine affisse relative alla mostra "Altman murale", si è provveduto ad oscurare il logo del Comune di Sestri Levante e degli altri enti riconducibili al comune medesimo;

ESAMINATA la successiva nota che il Comune di Sestri Levante ha trasmesso al Comitato per le comunicazioni della Liguria in data 20 settembre 2022 (prot. n. 0270213), contenente l'ulteriore precisazione di seguito riportata:

- Con la presente si precisa che il materiale promozionale dell'evento Correnti Festival 2022, già precedentemente rimosso dai contenuti del portale eventi, non appare più nemmeno tra i risultati dei motori di ricerca della rete, poiché è stato effettuato un lavoro di cambio delle impostazioni di pubblicazione dell'evento (sebbene ormai archiviato) che impedisce allo stesso di apparire nelle cache dei dispositivi con i quali si naviga in rete. Si informa inoltre che il link alla brochure "Estate eventi ventidue" risulta essere stato rimosso dalla seguente sezione del sito del Comune di Sestri Levante: <https://www.comune.sestri-levante.ge.it/index.php/citta/61-citta/storia-e-territorio/261-eventi-sul-territorio>;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale decore a far data dalla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022 indetti in data 21 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate,

ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO che, con la deliberazione n. 24 del 12 settembre 2022, il Comitato per le comunicazioni della Liguria, preso atto delle controdeduzioni del Comune di Sestri Levante, ha rilevato:

- *la violazione della l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Comune di Sestri Levante e di Mediaterranea Servizi srl con l'indicazione di loghi istituzionali nei post di cui ai punti n. 2 - 3 - 4 e 6 dell'esposto in oggetto;*

- *il ravvedimento spontaneo ed operoso da parte della società Mediaterranea Servizi srl, valutando nel merito, come testualmente riportato nelle controdeduzioni del Comune di Sestri Levante, che “i contenuti sono stati precauzionalmente eliminati a cura della società”;*

PRESO ATTO che il Comitato per le comunicazioni, effettuata la verifica di quanto dichiarato dal Comune di Sestri Levante con la nota del 12 settembre 2022 in merito alla rimozione di *post* e del logo del Comune, ha deliberato all'unanimità l'archiviazione, per quanto di competenza, dell'istruttoria esperita ed ha ribadito, con la nota di trasmissione della ulteriore precisazione del Comune di Sestri Levante in data 20 settembre 2022, la proposta di archiviazione per adeguamento spontaneo già formulata nella deliberazione, verificato quanto dichiarato dal Comune;

CONSIDERATE sia le modalità temporali con cui il Comune di Sestri Levante ha trasmesso al Comitato regionale la comunicazione in merito alla rimozione di *post* e del logo del Comune da tutti i *post* pubblicati sui social media del Comune o di Enti collegati, nonché dalle locandine relative alla mostra “Altman murale”, trasmissione avvenuta il 12 settembre 2022, sia le modalità temporali dell'ulteriore precisazione, pervenuta al Comitato il 20 settembre 2022;

CONSIDERATO, inoltre, che con nota in data 15 settembre 2022 (prot. n. 0265710) il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha comunicato a questa Autorità di aver proceduto alla *archiviazione in via amministrativa*, preso atto delle motivazioni e del ravvedimento operoso attuato dal Comune di Sestri Levante, di un ulteriore esposto sulla presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 presentato dal Consigliere comunale Paolo Smeraldi, Gruppo consiliare "Lega Liguria Salvini", acquisito il 13 settembre 2022;

CONSIDERATO il reiterarsi di segnalazioni a carico del Comune di Sestri Levante per la presunta violazione delle disposizioni recate dall'art. 9 della legge 28/2000, registrato sia durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (delibera n. 325/22/CONS, del 14 settembre 2022, recante "*Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Sestri Levante per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in ragione dell'adeguamento spontaneo*"), sia durante la campagna per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali del 12 giugno 2022 (delibere n. 197/22/CONS e n. 223/22/CONS);

RITENUTO che il reiterarsi di tali condotte non consente di estinguere la violazione oggetto del procedimento avviato dal Comitato regionale mediante la sua rimozione;

RILEVATA l'esigenza di garantire il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 9 della legge 28/2000 a norma del quale in periodo di campagna elettorale è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

RITENUTO opportuno rivolgere un ordine al Comune di Sestri Levante per non aver applicato in modo corretto e rigoroso la normativa vigente in periodo di campagna elettorale, in considerazione della situazione di criticità rilevata in merito al rispetto delle disposizioni dell'art. 9 della legge 28/2000;

VISTA la proposta del Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria di archiviazione del procedimento per l'intervenuto adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di non aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria;

RITENUTO altresì di rivolgere, per le ragioni esposte, un ordine al Comune di Sestri Levante per la non corretta applicazione delle disposizioni dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Sestri Levante di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso il patrocinio dell'evento menzionato, nonché attraverso l'affissione e diffusione, rispettivamente in forma cartacea e telematica, delle relative locandine. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Sestri Levante (GE), trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba